

8 FEBBRAIO 2024 ore 10:30

**DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO  
DELL'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 225,  
CO. 1, 2 E 3, D.LGS. 36/2023**

**RELATORI:  
DOTT.SSA GIULIA COLLETTI  
AVV. FEDERICO BUSBANI**

**ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali**

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)



## DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

Le novità normative divenute efficaci dal **1° gennaio 2024** derivano dalla conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 225 del nuovo Codice, con particolare riferimento alle norme sulla digitalizzazione degli Appalti pubblici.

**La digitalizzazione si applica a tutti i contratti** sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di **appalto** o **concessione**, di **qualsiasi importo**, nei settori **ordinari** e nei settori **speciali**.

La finalità del legislatore è stata quella di consentire il **graduale adeguamento alle nuove disposizioni**, sia da parte delle stazioni appaltanti sia dei titolari e gestori di piattaforme certificate, rinviando l'efficacia di dette norme di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del codice dal 1 luglio 2023.



Indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la **delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023**

# DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

## ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (e-procurement)

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato **“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”**



①

L'ecosistema si fonda sull'infrastruttura tecnologica della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

②

L'Ecosistema nazionale ha come fulcro la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** gestita da **Anac** la quale interagisce:

- con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti,
- con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con **Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023**

# DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

## DELIBERA ANAC n. 261 DEL 20 GIUGNO 2023

Art. 10

L'art. 10 della delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

Le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere tempestivamente alla **BDNCP**, tramite le piattaforme di approvvigionamento certificate, le **informazioni** riguardanti:

- **Programmazione**
  1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
  2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
- **Progettazione e pubblicazione**
  1. gli avvisi di pre-informazione
  2. i bandi e gli avvisi di gara
  3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
- **Affidamento**
  1. gli avvisi di aggiudicazione e i dati di aggiudicazione
  2. gli affidamenti diretti
- **Esecuzione**
  1. La stipula e l'avvio del contratto
  2. gli stati di avanzamento
  3. i subappalti
  4. le modifiche contrattuali
  5. le sospensioni
  6. gli accordi bonari
  7. le istanze di recesso
  8. la conclusione del contratto
  9. il collaudo finale
- **Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.**

## PUBBLICITA' LEGALE (1/3)

L'art. 225, comma 1, del Codice prevede che Dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia i seguenti articoli:

- Art. 27. (Pubblicità legale degli atti)
- Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)
- Art. 83. (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione)
- Art. 84. (Pubblicazione a livello europeo)
- Art. 85. (Pubblicazione a livello nazionale)

L'avvio della digitalizzazione prevede novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

### Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023

**A. Le stazioni appaltanti compilano**, all'interno della piattaforma per la pubblicità legale della BDNCP, i **bandi e gli avvisi** secondo i (i) nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "efoms") o (ii) secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP.

**B. Le Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** per la fase di pubblicazione **trasmettono alla BDNCP** tutti i dati necessari alla pubblicazione.

**C. La BDNCP trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE** affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e **procede alla pubblicazione nazionale** sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP, per le procedure indette a partire dal 01/01/2024, sono disciplinate dal provvedimento **ex art. 27 del Codice** adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023**. L'allegato I alla delibera n.263/2023 dispone l'"Elenco degli obblighi di pubblicazione", specificando per settori e importi (sopra o sotto soglia UE).



Indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate **prima del 31 dicembre 2023** sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023**

## PUBBLICITA' LEGALE (2/3)



Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Nuove modalità di pubblicazione dei bandi a livello nazionale ed europeo:

A. Non si pubblica più sulla **GURI** e **Quotidiani**

B. Si pubblica su **GUUE** (appalti (i) sopra soglia e (ii) di interesse transfrontaliero certo), Banca dati nazionale contratti pubblici (**BDNCP**) e **Sito della stazione appaltante**.



**Articolo 3** – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e relativi agli affidamenti di interesse transfrontaliero certo

(i) Pubblicità a **livello EUROPEO** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, nonché avente interesse transfrontaliero certo, con la trasmissione alla **BDNCP** degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

(ii) La pubblicità a livello **NAZIONALE** degli atti è garantita dalla **BDNCP** che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.



**Articolo 4** – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di **rilevanza europea**

La pubblicità a livello **NAZIONALE** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo **inferiore alla soglia di rilevanza europea** è garantita dalla **BDNCP** che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

**Le stazioni appaltanti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP** con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

## PUBBLICITA' LEGALE (3/3)

### PROCEDURE SOTTO-SOGLIA RECAP

Per la pubblicità in ambito **nazionale**, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la **BDNCP** **sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana**. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate **dopo il 1° gennaio 2024** sono pubblicati sulla **Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP** e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La pubblicità legale è **gratuita**, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti

Per le procedure sotto-soglia **semplificate** (affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando) applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50, commi 8 e 9, e dell'Allegato II.1 al Codice

Per le procedure aperte e ristrette sotto-soglia **ordinarie**, trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 di cui sopra:

- Appalti che presentano un **interesse transfrontaliero certo**: applicazione della fattispecie europea, come da appalti sopra soglia (art. 3 della delibera n.263/2023)
- Appalti che **non** presentano un **interesse transfrontaliero certo**: applicazione delle modalità nazionali (art. 4 delibera n.263/2023)



## ACQUISIZIONE CIG

Comunicato congiunto ANAC – MIT - Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 ("Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione")



La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, **pubblicate a partire dal 01/01/2024**, avviene attraverso le **piattaforme di approvvigionamento digitale** certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Di conseguenza, **il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato**, come succedeva con SIMOG/SmartCIG.

## Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti con acquisizione del CIG



Acquisizione del CIG è obbligatoria

- (i) **tutti i contratti pubblici** sottoposti alla disciplina del Codice
- (ii) per diversi tipi di **contratti esclusi dal Codice**
- (iii) per **tutte le fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.



ANAC delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa col MIT, fornisce indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG

Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30 giugno 2024



## ACQUISIZIONE CIG

### ANAC - COMUNICATO 12 Gennaio 2024 - L'acquisizione dei CIG è contestuale all'invio della richiesta

Attraverso **Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024** si è disposto che fino al 30 settembre 2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il CIG potrà essere acquisito:

- attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento;
- l'interfaccia web messa a disposizione direttamente dall'Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP.

1. Riguardo i supposti tempi di attesa per l'acquisizione del CIG, **Anac** dichiara che **la piattaforma rilascia il CIG contestualmente all'invio della richiesta**.

2. In relazione alle **difficoltà nell'accesso a piattaforme certificate** è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da **altre stazioni appaltanti**, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato.

3. Indicato il **Registro Piattaforme Certificate** in relazione alle piattaforme digitali certificate

4. Viene ricordato che l'accesso tramite **Spid** è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni: anche l'Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.

# DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

## DIGITALIZZAZIONE E TRASPARENZA

L'art. 225, comma 2, del Codice prevede che le seguenti disposizioni acquistano efficacia a decorrere **dal 1° gennaio 2024**:

- Art. 19. (Principi e diritti digitali)
- Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)
- Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)
- Art. 22. (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))
- Art. 23. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 24. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)
- Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale)
- Art. 26. (Regole tecniche)
- Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)
- Art. 29. (Regole applicabili alle comunicazioni)
- Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)
- Art. 31. (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)
- Art. 37, c.4. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi: pubblicazione programmi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 99. (Verifica del possesso dei requisiti).
- Art. 106, c.3. (Garanzie per la partecipazione alla procedura: obbligo emissione della "garanzia nativa digitale")
- Art. 115, c.5. (Controllo tecnico contabile e amministrativo)
- Art. 119, c.5. (Subappalto: la verifica della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti del subappaltatore avviene tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 224, c.6. (Disposizioni ulteriori)

Provvedimenti attuativi ANAC dispositivi **dal 1.1.2024**:

**ANAC, Delibera n. 261 del 20 giugno 2023**: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 23, co. 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** attraverso le piattaforme telematiche [...]"

**ANAC, Delibera n. 262 del 20 giugno 2023**: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 24, co. 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (FVOE)."

**ANAC, Delibera n. 264 del 20 giugno 2023**, modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023: "Adozione del provvedimento di cui all'art. 28, co. 4, del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla **programmazione** di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del **ciclo di vita dei contratti pubblici** che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33"

## DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

ANAC DELIBERA N. 264 DEL 20 GIUGNO 2023 - MODIFICATA E INTEGRATA CON DELIBERA N. 601 DEL 19 DICEMBRE 2023 – ART. 28 DEL CODICE

### Art. 28

L'articolo 28 del Codice stabilisce gli **obblighi di pubblicazione** per adempiere alle prescrizioni in materia di **trasparenza** dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione



Le stazioni appaltanti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "**Amministrazione trasparente**" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al **ciclo di vita del contratto**.

I dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate **non devono essere pubblicati** in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione.

In AT deve essere solo riportato **il collegamento ipertestuale** che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate.

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT) tutto l'insieme di dati e atti relativi al **ciclo di vita** del singolo contratto che **non** sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

**Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023**

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate **prima del 31 dicembre 2023**, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nella **delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023** adottata d'intesa con il MIT



# DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

## Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dal 1° gennaio 2024

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dal 1° gennaio 2024 assicura la **pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3, del codice**, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 (oggi abrogato)

**Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC entro il 31 gennaio della PEC nella quale indicare il luogo di pubblicazione di detto file.**



### Riepilogo delle nuove previsioni:

- **per i contratti conclusi entro il 2023**: pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard;
- **per i contratti non conclusi entro il 2023**: la trasparenza, ora indicata nell'art. 28, co. 3, del Codice, è assolta mediante **comunicazione** tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla **BDNCP tramite SIMOG** (vd. Comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con **delibera 582 del 13 dicembre 2023**). La pubblicazione avviene in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", con l'indicazione del link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate le informazioni trasmesse attraverso SIMOG.
- **Contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024**: la trasparenza dei dati indicati all'art. 28 co. 3 del codice è assolta mediante la loro **trasmissione alla BDNCP** attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un link che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto (vd. art. 28, co. 3, del Codice).

## REQUISITI QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - PIATTAFORME DIGITALI

Art. 225

L'art. 225, comma 3, del Codice dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono obbligatorie i seguenti requisiti:

**ALLEGATO II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza**

**Articolo 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.**

*1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di **lavori** le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...)*


*c) **disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.***

**Articolo 6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.**

*1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di **servizi e forniture** le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...)*

*c) **disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.***

**Comunicato ANAC 22.12.2023: obbligo di comunicare all'ANAC la disponibilità delle piattaforme digitali certificate**



**Entro e non oltre il 31 gennaio 2024** le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono **comunicare** la **disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** come da articoli 25 e 26 del Codice. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà

# DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

## REQUISITI QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - PIATTAFORME DIGITALI



L'obbligo di ricorrere esclusivamente a **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto **le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG**

La stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il **Registro Piattaforme Certificate (RPC)**, che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata **possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni** (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).



## Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

Una delle sezioni della BDNCP è il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)** che consente alle stazioni appaltanti di **verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale** degli operatori economici.

La verifica può essere svolta **durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto**.

Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei **partecipanti**, degli **ausiliari**, dei **subappaltatori**.

Il FVOE acquisisce

- (i) dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli **Enti Certificanti**
- (ii) consente agli **operatori economici**, tramite apposite funzionalità, di **inserire informazioni e certificazioni** la cui produzione è carico degli operatori stessi.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento [ex articolo 24 del Codice](#) adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#)

Il FVOE si evolve dalla versione **FVOE 1.0**, nella quale era richiesto il **PassOE** da parte dell'operatore economico per autorizzare l'accesso al relativo fascicolo, alla versione **FVOE 2.0** nella quale il **PassOE non è più richiesto** dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi: [la documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici](#).

**ANAC delibera n. 582 del 13 dicembre 2023**, di intesa con MIT, emana le indicazioni relative alle **modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0**. La verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016, sia per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, **dal 01/01/2024** avviene con le modalità di seguito indicate:

**CIG acquisiti mediante Simog** ➔ Mediante interfaccia utente per l'accesso al **FVOE 1.0**.

**CIG acquisiti mediante PCP** ➔ Mediante servizi di interoperabilità esposti dalla **PCP sulla PDND**  
Mediante interfaccia utente per l'accesso al **FVOE 2.0**



# DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

## ANAC – Delibera 10 Gennaio 2024 - Interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

L'interfaccia web per gli appalti e contratti pubblici, messa a disposizione dalla piattaforma Anac, viene estesa anche agli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**.

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Nel comunicato ANAC si legge che *"L'Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli **affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro**, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento".*



Anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5). Per gli affidamenti di importo **pari o superiore a 5.000 euro** restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale - PAD.

**A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle canoniche piattaforme certificate.**

## ACCESSO AGLI ATTI

Acquistano efficacia dal 1.1.2024 anche gli articoli 35 e 36 del nuovo Codice, con le seguenti novità:

1. **A tutti i candidati e offerenti definitivamente esclusi**, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale della stazione appaltante:
  - (i) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario;
  - (ii) i verbali di gara e gli atti;
  - (iii) i dati e le informazioni legati all'aggiudicazione.
2. **Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria** sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma:
  - (i) gli atti di cui sopra,
  - (ii) le offerte dagli stessi presentate.
3. Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere **esclusi** in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali**;
  1. E' consentito l'accesso al concorrente anche alle parti contenenti segreti tecnici o commerciali, **se indispensabile ai fini della difesa in giudizio** dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
  2. Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dà anche atto delle **decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento** di parti delle offerte indicate dagli operatori quali segreti tecnici o commerciali
    1. Le decisioni sono **impugnabili**, con ricorso notificato e depositato **entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione**.
    2. Il ricorso è fissato d'ufficio in **udienza in camera di consiglio** nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del CPA ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione.
  3. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga **insussistenti le ragioni di segretezza** indicate dall'offerente, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni (10 giorni dalla comunicazione digitale di aggiudicazione).
  4. La stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare **segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento**.

- [11 FAQ](#) relative al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, la BDNCP, le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate (PAD) e il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- [comunicato del 23 gennaio 2024](#) relativo alla versione 2.0 del FVOE;
- [comunicato del 24 gennaio 2024](#), recante indicazioni sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità legale con la pubblicazione del link alla documentazione di gara;
- il [comunicato del 31 gennaio 2024](#), di derogata all'obbligo per le SA di comunicazione sulla disponibilità e l'utilizzo di piattaforme certificate pena decadenza della qualificazione.

- [11 FAQ](#) relative al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, la BDNCP, le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate (PAD) e il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- [comunicato del 23 gennaio 2024](#) relativo alla versione 2.0 del FVOE;
- [comunicato del 24 gennaio 2024](#), recante indicazioni sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità legale con la pubblicazione del link alla documentazione di gara;
- il [comunicato del 31 gennaio 2024](#), di derogata all'obbligo per le SA di comunicazione sulla disponibilità e l'utilizzo di piattaforme certificate pena decadenza della qualificazione.

## FAQ ANAC - CONSIPI

**D.** Come si deve compilare il campo "Codice Appalto (Univoco)" nell'interfaccia web PCP?

**R.** *Il "Codice Appalto (Univoco)" serve alla Stazione appaltante per identificare i vari appalti nell'ambito dei propri processi amministrativi e viene anche usato dal sistema di riscossione ANAC per identificare nei MAV i dati del contratto ai fini del pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti. Non è richiesto un formato specifico ma deve essere un codice diverso per ogni stazione appaltante, oltre che diverso per ciascun appalto della stessa stazione appaltante. Le stazioni appaltanti possono ad esempio anteporre il proprio codice fiscale al codice che inseriscono che può essere un progressivo. ANAC valuta la compilazione in automatico del campo.*

**D.** Come si comunicano i dati delle schede CO2 per i contratti per i quali è stato chiesto un CIG nell'interfaccia web della PCP con la scheda AD5?

**R.** *A breve, i dati della CO2 potranno essere comunicati sempre tramite l'interfaccia web. L'ANAC sta predisponendo le schede successive in modo che, tramite interfaccia web, possano essere comunicati i dati dei contratti il cui CIG è stato chiesto tramite interfaccia web della PCP. ANAC sta valutando l'estensione ai contratti affidati attraverso altre piattaforme.*

**D.** Come si compila il campo ID contratto nella scheda CO2?

**R.** *La scheda CO2 è in aggiornamento e dovrà essere indicato il CIG in quel campo.*

**D.** Se una stazione appaltante usa piattaforme diverse per gestire fasi diverse del ciclo di vita, c'è un modo per recuperare i dati delle fasi precedenti già presenti in BDNCP o bisogna ridigitarli?

**R.** *L'utilizzo di una piattaforma certificata per la fase di esecuzione consente, tramite l'interoperabilità con BDNCP; di recuperare i dati trasmessi sempre alla BDNCP dalla piattaforma certificata usata per la fase di affidamento. Il recupero dei dati è gestito direttamente dalle piattaforme certificate mediante l'utilizzo di un ID appalto (solitamente non esposto all'utente finale) e che viene recuperato dalla piattaforma tramite il codice appalto univoco o il CIG. Per poter recuperare i dati precedenti, è necessario che una stazione appaltante sia presente nell'elenco delle stazioni appaltanti coinvolte nella procedura, comunicato nella scheda di indizione. Per questo è indispensabile che nella scheda di indizione siano indicate tutte le stazioni appaltanti coinvolte in quella procedura, anche quelle che interverranno solo nella fase di affidamento.*



## FAQ ANAC - CONSIP

**D.** Il recupero dei dati precedenti è possibile anche per i dati della programmazione trasmessi al MIT?

**R.** *Al momento non è possibile recuperare i dati di programmazione perché, per come sono strutturati oggi, non sono direttamente correlabili ai dati successivi. C'è un'interlocuzione aperta con MIT per valutare sviluppi futuri in tal senso.*

**D.** Le indicazioni contenute nelle [FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari](#) sono ancora valide?

**R.** *Le FAQ sulla tracciabilità sono da considerarsi valide nei contenuti ma non nei riferimenti normativi. Tali FAQ sono in corso di aggiornamento. Nell'attesa, le risposte fornite vanno ritenute riferibili al nuovo codice.*

**D.** È possibile eliminare la richiesta del CCNL nella scheda AD3 (affidamento diretto) visto che l'art. 11 comma 2 del Codice prevede testualmente che le stazioni appaltanti lo indichino solo "nei bandi e negli inviti"?

**R.** *Non è possibile eliminare la richiesta del CCNL di riferimento nella scheda AD3 poiché si tratta di una informazione necessaria alla raccolta dati sui contratti pubblici. Il comma 2 dell'articolo 11 impone alle stazioni appaltanti un obbligo informativo verso gli operatori economici mentre la richiesta da parte della BDNCP di indicare, all'atto dell'acquisizione del CIG, il CCNL di riferimento persegue una finalità diversa. L'articolo 11 comma 1 stabilisce l'obbligo di applicare, al personale impiegato nell'esecuzione dei contratti pubblici, il CCNL nazionale di settore, di conseguenza la stazione appaltante è sempre tenuta ad individuare un CCNL di riferimento (tranne che per le forniture e i servizi di natura intellettuale) e la BDNCP raccoglie i dati sui contratti individuati dalle stazioni appaltanti e su quelli utilizzati dagli operatori economici.*

*La rilevazione è stata limitata solo nel caso dei contratti inferiori a 5000 euro, data l'esiguità dell'importo.*

**D.** È possibile eliminare il campo "Somme a disposizione" per le forniture e i servizi dal momento che solo per i lavori ex art. 5 dell'All. I.7?

**R.** *La voce "somme a disposizione" è una voce del quadro dei lavori ma, tenuto conto che in PCP il quadro economico è comune a tutti i contratti, è stata lasciata la stessa dicitura anche per servizi e forniture. Per questi ultimi tale voce va intesa quale voce generica dove inserire tutte le ulteriori spese riconducibili al contratto (IVA; contributo ANAC, etc.).*

**D.** Nell'ANACform, il campo "somme a disposizione dell'amministrazione" deve essere per forza valorizzato con un valore diverso da zero?

**R.** *No, il campo può essere valorizzato a zero. Il sistema è stato corretto per consentirlo.*

**D.** Come deve essere valorizzato il campo obbligatorio Ruolo OE (con scelta mandatario/mandante) in caso di Operatori non riuniti in RTI?

**R.** *È stata predisposta la correzione per adattare il campo Ruolo OE alle varie tipologie di OE. Le piattaforme dovranno adeguarsi a tale correzione entro il 1° marzo.*

## COMUNICATI ANAC

**Comunicato ANAC del 23 gennaio 2024**, mediante il quale l'ANAC informa gli operatori economici della piena operatività del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) nella versione 2.0, il quale permette:

- alle **Stazioni Appaltanti** e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- agli **Operatori Economici** di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

**Comunicato ANAC del 23 gennaio 2024**, recante indicazioni in merito al collegamento ipertestuale alla documentazione di gara inserito nei bandi pubblicati tramite BDNCP

*«Si invitano pertanto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a verificare, prima della trasmissione del dato alla BDNCP, che il collegamento ipertestuale inserito nel bando da pubblicare su PVL sia attivo e che consenta l'accesso diretto alla pagina della Sottosezione Bandi di Gara e Contratti del proprio sito istituzionale dedicata al ciclo di vita del singolo contratto e che in tale pagina sia pubblicata tutta la documentazione di gara o, se necessario, il link alla piattaforma di approvvigionamento digitale dove parte di essa è reperibile».*

**Comunicato ANAC del 31 gennaio 2024**, l'Autorità fa presente che per le Stazioni Appaltanti e le centrali di committenza che non avessero provveduto ad accedere al sistema entro il 31 gennaio 2024 confermando l'utilizzo di piattaforma certificata, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro Anac delle piattaforme certificate.



Q&A

**LA DELIBERA 585/2023 DELL'ANAC INDIVIDUA TRA LE FATTISPECIE PER LE QUALI È NECESSARIO ACQUISIRE IL CIG, ANCHE I CONTRATTI DI LOCAZIONE (PAGINA 5 DELIBERA, PRIMA RIGA). A TALE SCOPO, COM'È NECESSARIO PROCEDERE SULLA PIATTAFORMA PCP, NON TRATTANDOSI DI UNA GARA?**

Nella PCP sono presenti tutte le fattispecie previste da ANAC.

**IL CIG PER GARE/RICHIESTE DI PREVENTIVI INFERIORE AI 5000 € IN FASE DI AGGIUDICAZIONE SI PUO' MODIFICARE SE L'IMPORTO PROPOSTO VARIA?**

Il CIG è acquisito e pubblicato in PCP, di conseguenza è ammissibile la variazione del dato soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi.

**SEMPRE PER PARTE DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO VERBALI, REDIGO LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, SOTTO I 5.000,00 € PER LE SPESE DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL MINISTERO AI FINI DELLA VISURA DELLE TARGHE MA NON ASSUMO IL CIG PERCHÈ SI TRATTA DI PAGAMENTI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESENTE PER LEGGE.  
COME REDIGO LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, TRATTANDOSI DI PIATTAFORME?**

Le piattaforme certificate devono essere utilizzate per gestire il ciclo di vita dei contratti pubblici, al fine di trasmettere ad ANAC tutte le informazioni ad essi correlate.

**GLI ATTI VANNO INVIATI SOLO DIETRO RICHIESTA DI ACCESSO?**

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, la SA assicura in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e li rende disponibili mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme.

## DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

---

**PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 EFFETTUATE TRAMITE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ADOTTATE ENTRO IL 31 DICEMBRE CON RICHIESTA DI SMART CIG (LA CUI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE COMMERCIALI È AVVENUTA I PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2024) BISOGNA PROCEDERE SOLO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E C.F. DELL'AGGIUDICATARIO , DELL'IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE E DEI TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL CONTRATTO E RESOCONTI, COME INDICATO NELLA TABELLA 3 DELLA DELIBERA N.582 DI ANAC ? NE SONO NECESSARIE LE COMUNICAZIONI TRAMITE SIMOG?**

Come da Delibera ANAC n.582, tali atti e documenti, individuati nell'allegato I della Delibera, devono essere pubblicati in amministrazione trasparente.

## DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

---

**VOLEVO CAPIRE SE IL FILE XML DA PRODURRE ENTRO FINE GENNAIO È NECESSARIO FARLO PER L'ANNO 2023 OPPURE SE ANCHE PER L'ANNO 2023 NON SI FA PIÙ. SE SI DEVE FARE, CHIEDO COME: SI INVIA ANCORA LA PEC ALL'ANAC CON IL MODULO APPOSITO (COME FATTO PER L'ANNO 2022) E POI SI PUBBLICA IL LINK NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE?**

L'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 è stato abrogato dal nuovo Codice, pertanto, ANAC ha chiarito che non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e conseguente invio.

In particolare:

**Per i contratti conclusi entro il 2023:** gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera

**Per i contratti non conclusi entro il 2023:** la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023).

Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

**PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AVVIATI NELL'ANNUALITÀ 2023 SOTTO I 40.000,00 € È SUFFICIENTE COMPLETARE LA TRASPARENZA ALL'INTERNO DELLA LEGGE 190 PUBBLICATA SUL SITO DELL'ENTE?**

Gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza sono riferiti a tutte le procedure di affidamento, così come chiarito da ANAC nella nota relativa all'art. 1, co. 32 L. 190/2012 del 10 gennaio 2024.

**LE COMUNICAZIONI PER I CONTRATTI AVVIATI NEL 2023 (AD ESEMPIO LE MODIFICHE CONTRATTUALI) POSSONO AVVENIRE TRAMITE SIMOG ANCHE SE NON AVEVANO UN CIG MA UNO SMART CIG?**

No, le comunicazioni tramite SIMOG sono possibili solo nel caso in cui il CIG sia stato acquisito mediante lo stesso.

**È OBBLIGATORIO INVIARE AD ANAC ENTRO IL 31/01/2024 IL FILE .XML RIFERITO AI DATI ANNO 2023?**

No, gli obblighi di pubblicazione dei dati risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni di cui all’art. 4 della delibera 39/2016



## **NELLA FASE DI ESECUZIONE DOBBIAMO TRASMETTERE ANCHE LE DETERMINE DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO?**

Con riferimento alla fase di esecuzione, alla BDNCP devono essere trasmesse le informazioni riguardanti:

1. La stipula e l'avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale

## **COME AVVIENE LA PUBBLICITA LEGALE PER AVVISI DI INDAGINE MERCATO, ANCHE DI MODESTI IMPORTI?**

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato in BDNCP, selezionando la scheda prevista per la relativa procedura (es: procedura negoziata senza bando sotto soglia)

## **QUINDI NON SI DOVRÀ CHIEDERE PIÙ IL PASSOE?**

No, il PassOE non deve essere più richiesto essendo stato superato da un diverso metodo di autorizzazione di accesso ai dati e documenti riferiti all'OE.

## **NEL CASO DI PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO VA RESA AUTOMATICAMENTE DISPONIBILE ANCHE L'OFFERTA TECNICA?**

L'art. 36, comma 1, del Codice prevede che l'offerta dell'aggiudicatario e gli atti presupposti all'aggiudicazione devono essere resi disponibili sulle piattaforme di approvvigionamento.

## **ANCHE L'OFFERTA TECNICA È RESA DISPONIBILE LIBERAMENTE SENZA PARTI OSCURATE?**

L'art. 36 del Codice prevede che nella comunicazione di aggiudicazione la SA dia atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti dell' offerta.

Laddove, la SA abbia ritenuto insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) (segreti tecnici o commerciali) l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni (10 gg).

## **PER I CIG CHE VENGONO PRESI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI (P.C.P.) COME AVVIENE IL PROCESSO DI PUBBLICITÀ LEGALE?**

La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore/pari o superiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti.

La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico.

## DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DELL'APPALTO AI SENSI D.LGS. 36/2023

---

**VORREI CAPIRE SE POSSIBILE COSA SIGNIFICA CHE SARÀ L'ANAC A PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO; IN PARTICOLARE VORREI CAPIRE SE L'ANAC SI OCCUPERÀ MATERIALMENTE DI COMPILARE GLI EFORMS, OPPURE SE GLI EFORMS SONO INSERITI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICATA CHE USANO LE STAZIONI APPALTANTI, E QUESTE ULTIME DOVRANNO INSERIRE I DATI NECESSARI, E POI L'ANAC SI OCCUPERÀ DELLA FASE DI INVIO E PUBBLICAZIONE.**

Nella Piattaforma di approvvigionamento in uso sarà possibile compilare l'e-forms e quindi inserire tutte le informazioni che sono richieste per la pubblicazione in GUUE.

A seguito della trasmissione alla BDNCP del bando o dell'avviso, la SA soddisfa gli obblighi di pubblicazione anche a livello europeo poichè la BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione (pervenute entro le ore 18.00) e trasmette gli atti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico.

**CHIARIMENTI RIGUARDO LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRASPARENZA (DELIB. ANAC N. 264 E 601). IN PARTICOLARE CAPIRE QUALI SONO I DOCUMENTI E GLI ATTI DA PUBBLICARE E QUANDO INVECE BASTA INDICARE IL LINK.**

Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024 la trasparenza dei dati è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le SA inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all'art. 28, co. 3 del nuovo codice.

Per l'elenco degli atti da pubblicare si rinvia all'allegato I della Delibera ANAC 601.

**IN ORDINE AGLI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI ALL'ENTE COME CI SI DEVE COMPORTARE AI FINI DELLA RICHIESTA DEL CIG. ANZITUTTO, IL CIG DEVE ESSERE COMUNQUE RICHIESTO AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI? SPECIE IN QUESTA FASE IN CUI NON È PIÙ POSSIBILE RICHIEDERE UNO SMARTCIG.**

Per le fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del CIG ai soli fini di tracciabilità o per le ipotesi previste dalla delibera 584/2023 è possibile procedere all'acquisizione del CIG mediante la PCP (fino al 30/06/24 - Delibera ANAC 582 del 13 dicembre 2023).



**COME CI SI REGOLA PER LE SPESE ECONOMALI DAL 01.01.2024?**

**CONSIDERATO CHE, PUR ESSENDO ESCLUSE DALL'OBBLIGO DELLA RICHIESTA DEL CIG, NEGLI ANNI PRECEDENTI L'ANAC CONSIGLIAVA DI RENDICONTARLE CON UN CIG FITTIZIO DI 10 ZERI**

Nella PCP è possibile procedere all'acquisizione del CIG solo per le fattispecie indicate dall'ANAC.

**GLI ACQUISTI ECONOMALI PRESUMO (VEDENDO IL CODICE) RIMANGONO ESCLUSI DALLA DIGITALIZZAZIONE**

Gli acquisti qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web.

**SE È NECESSARIO INTEGRARE UNA SPESA ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER LA QUALE NON È NECESSARIO ACQUISIRE UN NUOVO CIG COME SI OPERA?**

- a) Se il CIG è stato acquisito mediante SIMOG con le modalità in uso e quindi mediante interfaccia SIMOG.
- b) Se il CIG è stato acquisito mediante PCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP

**PER LE PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE CHE AI SENSI DELL'ART. 6 NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE, È NECESSARIO COMUNQUE ACQUISIRE IL CIG? QUESTA TIPOLOGIA È PREVISTA TRA LE IPOTESI DISCIPLINATE DALLA PIATTAFORMA ANAC?**

Fino al 30 giugno 2024, è possibile acquisire il CIG per le fattispecie previste dalla delibera delibera 584/2023, che ha sostituito la delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;

## **E PER I CONTRATTI ESCLUSI, AD ES. GLI INCARICHI EPISODICI DI DIFESA GIUDIZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE? LA NORMA SULLA DIGITALIZZAZIONE SI APPLICHERÀ? COME VA ACQUISITO IL CIG IN TAL CASO?**

Per i contratti estranei ed esclusi dall'applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.

Pertanto, fino al 30 giugno 2024, è possibile acquisire il CIG per le fattispecie previste dalla delibera 584/2023, che ha sostituito la delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti.

## **GLI ARTICOLI 35 E 36 DEL CODICE (ACCESSO AGLI ATTI) SI APPLICANO ANCHE AGLI AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 50?**

Le previsioni del codice si applicano laddove non espressamente derogate.

## **MI SCUSI MA IL MOP BDAP LO DOBBIAMO ANCORA ALIMENTARE? IL MONITORAGGIO SUL RISPETTO DELLE SCADENZE DEI FINANZIAMENTI LO FAREMO ESCLUSIVAMENTE SULLE PIATTAFORME DI E-PROCUREMENT?**

Le piattaforme di e-procurement devono consentire la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, in particolare:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie"